



## REGIONE CALABRIA

Rep. n. 22497 del 18/09/2024

### CONTRATTO DI INCARICO DI PRESIDENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V) DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

Il giorno 18 del mese di settembre dell'anno duemilaventiquattro presso la sede del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" sito in Viale Europa Località Germaneto - Catanzaro,

#### TRA

**La Regione Calabria**, di seguito e per brevità denominata "Regione", rappresentata dalla **Dott.ssa Marina PETROLO** nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane", nata a omissis il omissis e residente in omissis in Via omissis, Cap omissis - C.F. omissis, domiciliata per la carica presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale P.I. n. 02205340793

#### E

**Il Dott. Quirino LORELLI** nato a omissis il omissis e residente ad omissis in via omissis, C.a.p. omissis, C.F.: omissis (di seguito denominato incaricato)

#### Richiamati:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42, rubricata "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità" che, all'art. 8 definisce, in particolare, i compiti e le funzioni dell' "Organismo indipendente di valutazione";
- Il Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n.1 e ss.mm.ii, recante "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) della regione Calabria", che al Titolo IV ("Organismo Indipendente di Valutazione"), disciplina:
  - all'art. 32 la nomina, la durata, la cessazione e la revoca dell'OIV;
  - all'art 40 l'indennità di funzione da corrispondere al Presidente dell'OIV, che è commisurata al trattamento economico riconosciuto ai Dirigenti di Settori di fascia A, secondo il sistema di pesatura tempo per tempo vigente;
- l'art. 23 ter comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, che definisce il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle Finanze pubbliche emolumenti e retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo;
- Il DPGR n. 47 del 05 settembre 2024 recante "Nomina componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta della Regione Calabria con il quale, all'esito della procedura di evidenza pubblica è stato nominato il Dott. Quirino LORELLI, quale Componente esterno con funzioni di Presidente dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione della performance della Regione Calabria (OIV) per un periodo di anni tre, decorrenti dalla data della stipula del contratto individuale;

#### Dato atto:

- dell'insussistenza, preventivamente dichiarata dal Dott. Quirino LORELLI di cause di conflitto di interessi/inconferibilità/incompatibilità ostative all'assunzione dell'incarico di Presidente dell'O.I.V.;
- dell'autorizzazione, allo svolgimento dell'incarico di Presidente dell'Organismo di valutazione della Giunta regionale della Calabria, rilasciata al Consigliere Quirino LORELLI, dal Presidente della Corte dei Conti;
- che, allo stato, sul capitolo U1202011401 del Bilancio 2024-2026 sussiste la copertura finanziaria per l'incarico oggetto del presente contratto;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto da stipularsi tra le parti, l'incarico di Presidente dell'O.I.V.

#### Si conviene e si stipula quanto segue:

##### Art. 1 (Disciplina applicabile e natura del rapporto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. La Regione conferisce al Dott. Quirino Lorelli, che accetta, l'incarico di componente esterno con funzioni di Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, avente contenuto e forma di rapporto di lavoro autonomo, che non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
3. L'incarico è del tutto personale e non potrà essere affidato ad altri professionisti. La Regione provvederà a fornire all'incaricato quanto necessario per lo svolgimento delle sue attività.

### **Art. 2 (Oggetto dell'incarico)**

1. Le attività della prestazione sono quelle individuate dall'art. 8 della Legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42, dal Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 14 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dalle disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 3 (Obblighi dell'incaricato)**

1. Nell'espletamento dell'incarico, pur non essendo soggetto a vincoli di orario predeterminati, l'incaricato presterà preferibilmente la propria attività presso la sede della Regione Calabria, garantendo le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'incarico. La Regione Calabria garantirà la disponibilità di locali e strumenti idonei allo svolgimento dell'attività dell'Organismo.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'OIV si coordina, per il tramite della struttura tecnica di supporto di cui all'art. 35 del Regolamento regionale n. 1/2014, con le unità organizzative poste a presidio dei sistemi operativi dell'ente, con particolare riferimento ai controlli interni, al personale, all'organizzazione, alla programmazione e controllo, al bilancio ed ai sistemi informativi.
3. L'incaricato fornirà alla Regione, su specifica richiesta della medesima, ogni genere di informazione riguardo alle modalità di svolgimento dell'incarico.
4. L'incaricato si impegna a rispettare, per quanto compatibili, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. nr. 62 del 16.04.13 e s.m.i), nonché quello adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 357 del 21 luglio 2023, che dichiara di ricevere all'atto della sottoscrizione del presente contratto di incarico.

### **Art. 4 (Durata dell'incarico)**

1. L'incarico di Componente esterno con funzioni di Presidente dell'O.I.V. è conferito al Dott. Quirino LORELLI con DPGR n. 47/2024 per una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e può essere rinnovato una sola volta.
2. Alla scadenza del contratto o al verificarsi delle ipotesi di incompatibilità/inconferibilità previste dalla normativa vigente, il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti senza che l'incaricato abbia nulla da pretendere dalla Regione.

### **Art. 5 (Compenso)**

1. Il compenso lordo annuale è stabilito in € 63.752,27 e si intende comprensivo dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente delle ritenute fiscali di legge, nonché di ogni altro onere e spesa che l'incaricato sosterrà per l'esecuzione dell'incarico stesso e delle spese per viaggi, vitto e alloggio.
2. Il compenso è altresì da intendersi al netto dell'IVA applicabile in base al regime fiscale dell'incaricato.
3. L'importo di cui sopra è stato determinato in osservanza degli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art. 1 della L.R. n. 69/2012.
4. Il compenso è condizionato alla presentazione da parte dell'incaricato (se professionista o lavoratore autonomo) di apposito documento fiscale e di specifica relazione delle attività svolte.
5. La corresponsione del predetto compenso è, in ogni caso, subordinata al rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89.

### **Art. 6 (Riservatezza - clausola risolutiva espressa)**

1. L'incaricato è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui la Regione ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune o che la diffusione sia prevista da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.
2. L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo può comportare la revoca dell'incarico ai sensi del successivo art. 8.

### **Art. 7 (Proprietà del materiale - titolarità delle opere dell'ingegno)**

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione, anche economica degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e di ogni altro materiale, predisposto o realizzato nell'ambito dell'esecuzione del presente incarico, rimarranno di titolarità esclusiva della regione, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione di dette opere o materiale.

### **Art. 8 (Cessazione e risoluzione del rapporto)**

1. L'incaricato potrà recedere dal rapporto dandone preavviso scritto di trenta giorni all'altra parte mediante comunicazione a mezzo pec.
2. La Regione potrà revocare l'incarico per violazioni di legge ovvero per gravi comportamenti, tali da legittimare la revoca per giusta causa.

3. L'incarico dovrà essere revocato al verificarsi di una delle cause di incompatibilità/inconferibilità previste dalla normativa vigente.
4. All'atto della cessazione del rapporto del presente incarico, per qualsiasi causa, all'incaricato non sarà corrisposta alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto di incarico.
5. Nell'ipotesi di cessazione dall'incarico il Dott. Quirino Lorelli avrà diritto al compenso di cui al precedente art. 5, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora liquidate alla data di cessazione dello stesso.

#### **Art. 9 (Trattamento dati personali)**

1. Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Calabria. Il delegato del Titolare al presente trattamento di dati personali, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 29/2021 è il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane.
2. L'incaricato dichiara di essere stato informato circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini della esecuzione del presente atto.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
4. Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero, per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
5. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto.

#### **Art. 10 (Rinvio a norme di legge)**

1. Per quanto non previsto nel presente atto saranno applicabili le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Eventuali sopravvenienze giurisdizionali o legislative si intendono recepite nel presente contratto.

#### **Art. 11 (Foro competente e adempimenti tributari)**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti

#### **Art. 12 Approvazione specifica**

1. Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la seguente clausola: Art. 4 (Durata dell'Incarico).

#### **L'Incaricato**

*F.to Dott. Quirino LORELLI*

Il presente contratto è valido a tutti gli effetti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catanzaro, 18 settembre 2024

#### **L'Incaricato**

*F.to Dott. Quirino LORELLI*

**Per la Regione Calabria**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

*F.to Dott.ssa Marina PETROLO*